

# **ALLEGATO A - “Reg. (UE) n. 2021/2115 – Attivazione dell’intervento settoriale vitivinicolo Investimenti, assegnazione della dotazione finanziaria, adozione delle determinazioni per l’applicazione dell’intervento, individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di aiuto e integrazione indirizzi Artea – campagna 2025/2026”**

## **1. Finalità della misura**

1.1 In applicazione, degli articoli 58 comma 1 lettera b) e 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, degli articoli 16, 40, 41 e 42 e Allegato II Parte II del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e del Decreto ministeriale n. 0633212 del 02 dicembre 2024, avente per oggetto: “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento settoriale vitivinicolo investimenti, con il presente atto vengono stabilite le modalità e le condizioni per l’applicazione dell’intervento degli investimenti (di seguito “intervento”), individuati i criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno e la loro ponderazione, finalizzato all’adeguamento delle strutture aziendali per migliorare il rendimento globale delle imprese, tramite il rafforzamento delle dotazioni aziendali, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda di mercato, e al conseguimento di una maggiore competitività.

1.2 L’intervento viene attuato nel rispetto del criterio di complementarità con le azioni e le tipologie di investimenti previste all’interno del Piano nazionale strategico della Pac e nel rispetto delle disposizioni ministeriali di cui al decreto ministeriale n. 0633212/2024 di cui al punto 1.1.

## **2. Definizione dell’intervento e ambito di applicazione**

2.1 Sono oggetto di finanziamento gli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all’imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino nei limiti di quanto stabilito al paragrafo 5. Spese ammissibili.

2.2 L’intervento si applica sull’intero territorio regionale.

2.3 Sono finanziabili esclusivamente le domande di sostegno relative a progetti di investimento di durata annuale.

2.4 Gli investimenti devono essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell’impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività dell’azienda richiedente, nell’ambito dei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII parte II del regolamento (UE) n.1308/2013 e ss. mm. e ii.

## **3. Dotazione finanziaria e limiti di intervento**

3.1 La dotazione finanziaria complessiva assegnata all’intervento Investimenti è pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni).

3.2 Il contributo è concesso a saldo dell’investimento ed è pari al 40% della spesa effettivamente sostenuta (IVA esclusa) per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell’allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Tale limite è ridotto al 20% se l’investimento è realizzato da una impresa intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l’articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell’allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, così come previsto al comma 2 dell’articolo 5 del Decreto ministeriale n. 0633212 del 02 dicembre

2024, e al 19% se l'investimento è realizzato da una grande impresa, ovvero che occupa più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, così come definita al comma 3 del medesimo articolo 5 del D.M. n. 0633212/2024.

3.3 L'importo minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a:

- 40.000,00 euro (quarantamila euro) se presentata dalle micro, piccole o medie imprese di cui al punto 3.2;
- 100.000,00 euro (centomila euro) se presentata imprese intermedie e grandi di cui al punto 3.2.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora l'importo di spesa ammissibile richiesto, o determinato nel corso dell'istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del suddetto limite minimo. La domanda di pagamento è altresì esclusa, qualora l'importo di spesa ammissibile rendicontato, o determinato in sede di istruttoria a saldo, scenda al di sotto di tale importo minimo.

L'importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 250.000,00 euro (duecentocinquantamila euro), a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

3.4 L'aiuto è versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto. In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni, purché l'obiettivo generale risulti comunque raggiunto. L'aiuto è versato, secondo la tempistica definita da Artea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.

#### **4. Soggetti beneficiari**

4.1 In attuazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 0633212/2024 i beneficiari dell'aiuto sono le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno.

4.2 I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'Allegato II Parte IV del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

4.3 Non rientrano nella categoria dei beneficiari della misura le imprese che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino (enoteche, punti vendita, ecc.).

4.4 Ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

4.5 Accedono ai contributi i soggetti che hanno presentato, al momento della presentazione della domanda se dovuta, la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia di cui agli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, relativa alla campagna viticola 2024/2025, pena l'esclusione della domanda.

4.6 Può essere presentata una sola domanda di sostegno per ciascuna Unità Tecnico Economica (UTE), a condizione che l'investimento sia ubicato nella medesima UTE.

## 5. Spese ammissibili

5.1 Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

- a) acquisto di macchine, impianti e attrezzature, compresi i programmi informatici per investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino;
- b) acquisto di strumentazione, attrezzature informatiche e software per la valutazione e analisi di parametri fisico/chimici dei prodotti lavorati, nonché per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti stessi;
- c) spese tecniche e/o di progettazione riferite alle spese di cui alle precedenti lettere a) e b).

5.2 Le spese tecniche e/o di progettazione di cui al precedente punto 5.1, lettera c) sono ammesse nel limite del 3% sul totale della spesa ammessa al netto delle spese tecniche e/o di progettazione.

5.3 Le spese tecniche e/o di progettazione sono ammesse purché giustificate da adeguata relazione tecnica che illustra il servizio svolto e dalla relativa documentazione di spesa.

5.4 Le spese ammissibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro e non oltre il termine stabilito da ARTEA nel proprio provvedimento nel rispetto delle disposizioni ministeriali.

5.5 I contributi concessi o erogati in attuazione del presente atto non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programma di Sviluppo Rurale, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa. Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi. Qualora il richiedente presenti più domande di finanziamento relative alle medesime voci di spesa e venga dichiarato ammissibile sull'intervento oggetto del presente atto, è tenuto a comunicare a quale fonte di finanziamento intende accedere, rinunciando formalmente alle altre.

5.6 Non sono ammissibili gli investimenti che:

- sono finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- si configurano come investimenti di mera sostituzione di beni mobili preesistenti, che non comportano un miglioramento degli stessi e non conseguono le finalità di cui al precedente punto 1.1;
- sono relativi alla realizzazione di opere di carattere edile/strutturale, anche di servizio ai macchinari;
- sono sostenuti in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate.

5.7 Non sono inoltre ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA;
- altre imposte e tasse;
- caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda; tali spese devono essere indicate nella domanda di pagamento a saldo, ma non è concesso alcun contributo;
- consulenze qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- viaggi, trasporto, montaggio, spedizione merci e spese doganali;
- interessi passivi;
- garanzie bancarie o assicurative;

- opere di manutenzione ordinaria e opere provvisorie anche se connesse agli investimenti;
- acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usati e/o riparazioni;
- investimenti non coerenti o funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
- materiali di consumo o investimenti normalmente ammortizzabili in un anno;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- l'acquisto di terreni e fabbricati.
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

5.8 La verifica della complementarità e dell'assenza del doppio finanziamento nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC viene effettuata sulle singole voci di spesa tramite la consultazione di sistemi informativi.

## 6. Criteri di priorità e modalità di liquidazione del contributo

6.1 Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati:

Riferimento	Criterio	Punteggio
A	<p>Produzioni Biologiche certificate ai sensi della normativa comunitaria vigente e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa:</p> <p>A.1) Produzione di vino certificato biologico ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848</p> <hr/> <p>A.2) Certificazioni sui prodotti, processi e impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) UNI EN ISO 9001 - Sistema di gestione per la qualità aziendale</li> <li>b) UNI EN ISO 11020 - Sistema di rintracciabilità per le aziende agroalimentari</li> <li>c) UNI EN ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale</li> <li>d) UNI EN ISO 14040 - (LCA) Certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto di ciclo di vita del prodotto</li> <li>e) UNI ISO EN 22000 - Sistema di gestione per la sicurezza alimentare</li> <li>f) UNI EN ISO 22005 - Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari</li> <li>g) UNI ISO 45001 - Sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro</li> <li>h) UNI EN ISO 50001 - Sistema di gestione dell'energia</li> <li>i) UNI/PDR 125:2022 - Certificazione per la parità di genere PDR121</li> <li>j) EMAS - Sistema comunitario di ecogestione e audit per la valutazione e il miglioramento dell'efficienza ambientale</li> <li>k) SA8000 - Sistema di gestione per la responsabilità sociale d'impresa</li> <li>l) ISO/TS 14067 Carbon footprint of products - Certificazione di sostenibilità per la quantificazione delle emissioni e delle rimozioni di gas ad effetto serra (GHG)</li> </ul>	10

	<p>lungo il ciclo di vita di un prodotto</p> <p>m) PEF - Product Environmental Footprint e OEF - Organisation Environmental Footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE, Sistema di misurazione e comunicazione delle prestazioni ambientali di prodotti e organizzazioni</p> <p>n) Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard) IFS - Standard di qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato di origine agricola vegetale o animale</p> <p>o) EQUALITAS – Sistema per la sostenibilità vitivinicola e/o VIVA - Sistema per la sostenibilità vitivinicola</p> <p>p) SQNPI - Produzione di vino certificato ai sensi del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata</p> <p>q) Acquisto di <i>barrique</i> e/o vasi vinari costruiti con legno certificato PEFC o FSC (foreste gestite in modo sostenibile)</p> <p style="text-align: right;">n. 1 tipologia n. 2 tipologia da n. 3 tipologie in poi</p>	5 10 15
	Il punteggio di cui alle lettere A1) e A2) è cumulabile.	
B	Imprese condotte da giovani agricoltori con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.	20
C	<p>Impresa che esercita l'attività di produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve ottenute, acquistate dai soci o conferite dai soci, da parte dell'impresa stessa, anche ai fini della sua commercializzazione, nelle seguenti percentuali:</p> <p style="text-align: right;">Uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 % Uguale o superiore al 70 % e inferiore al 90 % Uguale o superiore al 90 %</p>	10 15 20
D	<p>D1) cantina localizzata in UTE ricadente in “Zone svantaggiate ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 o con alto valore paesaggistico”</p> <hr/> <p>D2) cantina oggetto dell’investimento ricadente nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 (delimitate dal DM n. 0473440 del 12/09/2023 e dalle Ordinanze commissariali della Direzione Difesa del suolo e protezione civile regionale n. 98 del 15/11/2023, n. 108 del 01/12/2023, n. 128 del 22/12/2023) e del 2024 (delimitate dalle Delibere del Consiglio dei Ministri <a href="#">del 29 ottobre 2024</a>, <a href="#">del 25 novembre 2024</a> e del 23 dicembre 2024).</p>	15  20
TOTALE		100

--	--

6.2 Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera A, alla domanda di contributo deve essere allegata documentazione attestante la certificazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione e/o Controllo preposto e prevista nel Bando di attuazione dell'intervento emanato da ARTEA.

Relativamente alle certificazioni di prodotto sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i oggetto di investimento rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità.

6.3 Per l'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera B) della precedente tabella, nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento ai requisiti posseduti dal legale rappresentante firmatario della domanda; nel caso di una società semplice, si fa riferimento ai requisiti posseduti dal socio firmatario della domanda.

6.4 Relativamente al criterio di priorità di cui alla lettera C), il punteggio è attribuito nel caso di azienda vitivinicola che produce vino ottenuto per oltre il 50% per cento dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve ottenute, acquistate dai soci o conferite dai soci da parte dell'impresa stessa. Il criterio non si applica alle imprese che si sono costituite successivamente alla vendemmia 2024/2025.

6.5 Relativamente al criterio di priorità di cui alla lettera D1), il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina oggetto dell'investimento sia localizzata in UTE la cui SAU (Superficie agricola utilizzata nell'ultima dichiarazione del Piano Colturale Grafico) ricada per oltre il 50% in Zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 o con alto valore paesaggistico.

6.6 Relativamente al criterio di priorità di cui alla lettera D2), il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina oggetto dell'investimento ricada nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 e del 2024.

6.7 I requisiti di priorità di cui alle lettere A), B), C) e D) del precedente punto 6.1, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

6.8 Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande finanziabili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse al contributo le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.

6.9 A parità di punteggio di priorità, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di approvazione della presente deliberazione.

## **7. Presentazione delle domande di contributo, definizione della graduatoria, controlli e liquidazione del contributo**

7.1 La domanda di aiuto e la domanda di saldo vengono presentate ad ARTEA secondo le modalità, tempistiche, e le disposizioni stabilite da ARTEA medesima, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia.

7.2 ARTEA procede alla definizione della graduatoria delle domande ammissibili, finanziabili e non finanziabili; la pubblicazione sul sito istituzionale di ARTEA della stessa, ha veste di comunicazione personale al richiedente.

7.3 ARTEA definisce le procedure tecnico-amministrative relative alle attività istruttorie di ammissibilità e di saldo, che sono svolte tramite controlli amministrativi e in loco, e dispone il pagamento del contributo a saldo.

7.4 La liquidazione del contributo avviene esclusivamente con il pagamento a saldo entro il 15 ottobre 2026, previa presentazione della domanda di saldo entro i termini e con le modalità stabilite da ARTEA.

7.5 Le domande ammissibili ma non finanziate alla data del 15 ottobre 2026 per mancanza di fondi, decadono.

## **8. Sanzioni e penalità**

8.1 Le sanzioni sono definite all'articolo 24-octies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188.

I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento di saldo entro i termini stabiliti sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per tre anni.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno successivo, da calendario, alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, si applica una penalità, pari all'1% del contributo accertato e riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo a quello della predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono respinte.

8.2 Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, nonché di approvazione di modifiche al progetto.

## **9. Vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento**

9.1 In attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento (UE) n.126/2022, è previsto che i vigneti oggetto del contributo comunitario restino di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni calcolato a decorrere dalla data in cui è posto a disposizione del beneficiario.

9.2 Il Decreto Ministeriale n. 0633212/2024, ai sensi del suddetto articolo 11, all'articolo 7 precisa quanto segue:

- le operazioni finanziate con l'intervento degli investimenti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748;
- gli investimenti finanziati con l'intervento degli investimenti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo all'Organismo Pagatore, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato;
- laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, l'Organismo Pagatore non recupera l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente all'OP;
- l'Organismo Pagatore non recupera l'aiuto finanziario dell'Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalla Regione.

9.3 Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile secondo le modalità definite da ARTEA con il proprio provvedimento (ad esempio marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del Regolamento UE n. 2021/2115, articolo 58 – PSNP Intervento Investimenti e la campagna di riferimento 2025/2026. Tale identificazione è a cura del beneficiario, che deve apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo. La mancata apposizione del contrassegno pregiudica l'esito positivo dell'accertamento.

## **10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

10.1 Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute.

10.2 Qualora Artea abbia informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

## **11. Varianti e modifiche minori**

11.1 In considerazione dei tempi di attuazione del bando non sono consentite varianti.

11.2 È consentito al beneficiario di apportare modifiche di minore entità, definite modifiche minori, entro il 10% dell'importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, i suoi obiettivi generali e non modifichino i criteri di priorità indicati, pena la non finanziabilità dell'operazione; tali modifiche minori sono attuate senza autorizzazione preventiva e sono comunicate, al più tardi, con la domanda di pagamento a saldo finale.

11.3 Le modifiche minori non possono alterare l'ammissibilità e la strategia del progetto iniziale nonché la programmazione finanziaria.

11.4 Artea nei propri provvedimenti definisce le modalità di attuazione delle modifiche minori.